

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

REPARTO II – DIVISIONE IV – IV SEZIONE

In indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

OGGETTO: Chiarimenti in materia di reperibilità – art. 20 del CCNL del 12/02/2018.

## PREMESSA

Con la presente si forniscono chiarimenti in merito alla fattispecie in oggetto, definendo le disposizioni applicative della vigente normativa, in materia di reperibilità, di cui all' art. 20 del CCNL 2016/2018, in armonia con i recenti orientamenti interpretativi forniti dall'Aran.

In particolare si ritiene utile precisare quali sono le indicazioni da seguire circa la previsione del comma 9 in tema di riposo compensativo per reperibilità svolta in un giorno festivo.

## REPERIBILITA' - ART. 20, comma 9, CCNL 2016/2018:

L'art. 20, comma 9, del CCNL del 12/02/2018, prevede che: *"quando la reperibilità cade in un giorno festivo il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale"*.

Al riguardo occorre precisare che, secondo il recente e prevalente orientamento ARAN, nel caso di specie: *"trattasi di una forma di reperibilità cosiddetta passiva, ovvero, è una prestazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa dall'effettiva prestazione di lavoro. Essa, infatti, si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di rendersi disponibile per l'eventuale necessità, ma può verificarsi anche che non venga mai concretamente chiamato a compiere l'attività lavorativa"*. Pertanto, prosegue l'autorevole parere dell'Agenzia: *"per il solo fatto di restare a disposizione in un giorno festivo, senza rendere attività lavorativa, la norma ha previsto, quale forma di tutela, la maturazione di un giorno di riposo compensativo, ma non la riduzione dell'orario di servizio. Ne deriva che la mera reperibilità, in quanto non equiparabile all'effettiva prestazione di lavoro, non fa scaturire la tutela piena, consistente nel riconoscimento di un giorno di riposo in sostituzione di quello non goduto, ma dà luogo ad una forma di ristoro sotto forma del diritto ad un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. **Il dipendente, quindi, ha diritto al riposo ma non alla riduzione dell'orario di lavoro e, pertanto, dovrà svolgere per intero la sua prestazione lavorativa pari a 36 ore settimanali, da redistribuire nei giorni della settimana non interessati dal riposo"**.*

Il Direttore Generale  
(Dott.ssa Anita CORRADO)